

PREMESSA

Per l'anno 2026 l'Enpaf provvederà all'assegnazione di un contributo *una tantum* in favore dei farmacisti liberi professionisti e delle figure assimilate.

L'importo stanziato è di euro 400.000,00 e sarà assegnato ai richiedenti con le modalità di seguito indicate.

1. DESTINATARI

1.1 Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti:

- 1a. iscritti all'Enpaf che a partire dall'anno 2024 svolgono l'attività di farmacista in regime libero-professionale oppure con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o, ancora, con borsa di studio e che, per tale motivazione, siano tenuti al versamento del contributo previdenziale a quota intera nel triennio 2024-2026.
- 1b. che, al momento della domanda, siano in regola con il versamento della contribuzione Enpaf posta in riscossione nel corrente anno il cui termine di pagamento sia scaduto alla data di presentazione della domanda e che, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno, ancorché oggetto di rateizzazione presso l'Agenzia delle Entrate riscossione.
- 1c. il cui nucleo familiare abbia un valore ISEE compreso nelle fasce indicate nella tabella di attribuzione dei punteggi (tabella n.1).

1.2. Non hanno diritto all'assegnazione del contributo in argomento i richiedenti:

- 2a. privi dei requisiti di cui ai precedenti punti 1a, 1b e 1c;
- 2b. il cui patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE senza l'applicazione della detrazione, è superiore ad euro 70.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 10.000,00; in ogni caso il patrimonio mobiliare non potrà essere superiore a complessivi euro 90.000,00.
- 2c i farmacisti che non svolgono l'attività in regime libero professionale o ad esso assimilato, in maniera esclusiva.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

2.1 L'istanza di assegnazione del contributo una tantum deve essere inviata direttamente all'Ente. La domanda può essere presentata una sola volta e deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica a tal fine predisposta e disponibile sul sito internet dell'Ente unitamente al presente regolamento. Non saranno ammesse le istanze redatte in altre forme.

2.2 Le domande e la documentazione richiesta devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il **30 settembre 2026** tramite PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it. Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

2.3 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

2.3.1 il modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, rilasciato e valido per l'anno 2026. Non saranno ammesse le attestazioni che riportino omissioni/difformità; non saranno ammesse le domande corredate della sola DSU;

3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

3.1 Per l'assegnazione del contributo assistenziale in premessa, si procederà alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al contributo sulla base delle tabelle allegate al presente regolamento.

Il punteggio sarà determinato tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, come risultante dal valore ISEE, nonché dell'anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2017-2026, come specificato nella tabella n.2.

3.2 Il punteggio assegnato determina la misura del contributo che verrà riconosciuto entro il limite dello stanziamento, dopo l'approvazione delle graduatorie definitive.

L'ammontare dello stanziamento verrà diviso per il numero complessivo dei punti ottenuti dai richiedenti la cui domanda sia stata accolta, ciò al fine di individuare il valore economico unitario del contributo che verrà moltiplicato per il punteggio conseguito da ciascun richiedente.

Il valore economico unitario non potrà essere superiore ad euro 90,00.

4. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

4.1 Approvazione graduatoria

La graduatoria provvisoria viene approvata con provvedimento del dirigente del Servizio contributi e prestazioni e pubblicata sul sito internet dell'ENPAF.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del dirigente alla conclusione delle eventuali procedure di ricorso di cui al punto 5).

4.2 Pubblicazione delle graduatorie

L'elenco degli aventi diritto al contributo e quello degli esclusi saranno pubblicati sul sito internet dell'Enpaf (indirizzo www.enpaf.it).

Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE), in luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione all'Enpaf.

5. RICORSI

Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed

inviati esclusivamente tramite PEC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito internet dell'Enpaf. Per il rispetto del termine, farà fede la data della ricevuta di consegna della PEC.

Gli eventuali ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d'ufficio.

6. TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo assistenziale di cui al presente regolamento è sottoposto a ritenuta d'acconto del 20% per i titolari di partita IVA. Fanno eccezione coloro che, all'atto della domanda, hanno dichiarato di essere soggetti a regime fiscale agevolato.

Per le altre tipologie reddituali, la tassazione sarà assimilata a quella per lavoro dipendente.

7. INCOMPATIBILITA'

Il contributo è incompatibile con l'erogazione di prestazioni assistenziali che comportino la valutazione della medesima attestazione ISEE. Pertanto, nel medesimo anno solare:

- ai beneficiari del contributo di cui alla presente deliberazione non è consentito l'accesso ad ulteriori prestazioni assistenziali;
- parimenti, non potranno essere accolte le domande di coloro che hanno già beneficiato di una prestazione assistenziale.

Fanno eccezione i sussidi per rimborso spese, le borse di studio per figli studenti, i contributi per scuola di specializzazione e il contributo a sostegno della genitorialità.

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

TABELLA N.1

valutazione della condizione economica del nucleo familiare

VALORE ISEE	PUNTI
da zero a € 5.000,00	90
da € 5.000,01 a € 10.000,00	80
da € 10.000,01 a € 15.000,00	70
da € 15.000,01 a € 20.000,00	60
da € 20.000,01 a € 25.000,00	50
da € 25.000,01 a € 30.000,00	40
da € 30.000,01 a € 35.000,00	30
da € 35.000,01 a € 40.000,00	20
da € 40.000,01 a € 45.000,00	10
da € 45.000,01 a € 50.000,00	zero

TABELLA N.2

ulteriore attribuzione di punteggio:

REQUISITO	PUNTI
iscritti che hanno versato almeno sei anni a quota intera nel decennio 2017-2026	10